

**REGOLAMENTO INTERNO  
DELL'ASSOCIAZIONE PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE  
ONLUS**

**Brescia, 17 giugno 2017**

**Premessa**

In base a quanto previsto all'art. 9, comma 4 dello Statuto, il Consiglio Direttivo dell'Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus emana il presente Regolamento Interno per la disciplina e l'organizzazione delle attività dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto e alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 dell'11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. 4 dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.

**CONTENUTO**

- Art. 1 – Norme generali
- Art. 2 – Struttura
- Art. 3 – Soci
- Art. 4 – Assemblea dei Soci (AIP Nazionale e Sezioni Locali)
- Art. 5 – AIP Nazionale
- Art. 6 – Sezioni Locali
- Art. 7 – Diritti e doveri delle Sezioni Locali
- Art. 8 – Scioglimento delle Sezioni Locali o revoca dell'autorizzazione
- Art. 9 – Soci Volontari (AIP Nazionale e Sezioni Locali)
- Art. 10 – Diritti e doveri dei Soci Volontari
- Art. 11 – Gruppi Locali di Soci
- Art. 12 – Modifiche al Regolamento Interno

## **Art. 1 – Norme generali**

L'Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus (altrimenti denominata "AIP") è apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopi di lucro, informata ai principi etici e a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato; svolge la propria attività nel Settore socio-sanitario, conformemente alla Legge 11.08.91 n. 266 e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.

L'AIP, per la sua natura sancita dallo Statuto, opera sul territorio nazionale promuovendo l'attivazione di servizi che hanno nella gratuità uno dei principi fondanti.

E' fatto divieto ai soci (altrimenti denominati "aderenti") di svolgere attività diverse da quelle previste nello Statuto e indicate nell'art. 10, lettera a) del D.Lgs. 04.12.97 n. 460, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Le prestazioni erogate dai soci sono assolutamente gratuite.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Ogni socio deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.

## **Art. 2 – Struttura**

1. L'Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus si articola in:
  - AIP Nazionale (con sede presso la Cattedra di Clinica Pediatrica, Spedali Civili, Brescia o altra ai sensi dell'Art. 2, comma 2.1 dello Statuto)
  - AIP – Sezioni Locali

L'AIP Nazionale esercita opera di sorveglianza e di stimolo sulle Sezioni Locali intervenendo direttamente e motivatamente, ove necessari.

2. Come stabilito dallo Statuto, l'AIP Nazionale e le Sezioni Locali hanno i seguenti organi:
  - Assemblea dei Soci
  - Consiglio Direttivo
  - Presidente

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Garanti

Qualora esistano Collegi dei Revisori, costituiti da tre membri ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto, e si verifichi la vacanza di un solo membro, il Collegio resta validamente in funzione fino all'Assemblea elettiva successiva; in caso di due vacanze, si deve riunire l'Assemblea per la ricostituzione del Collegio.

3. Gli organi statutari di governo nazionale e locali (Consigli Direttivi, Presidenze) agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee. Impegnano l'Associazione solo se eletti

regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza degli Statuti e dei Regolamenti Interni.

L'AIP esplica la propria attività in base agli indirizzi dell'Assemblea Nazionale per mezzo dei Consigli Direttivi, nazionale e locali, secondo le rispettive competenze.

### **Art. 3 – Soci**

I Soci si suddividono in:

- a. Fondatori (AIP Nazionale)  
Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno dato vita all'associazione Nazionale. I Soci Fondatori hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari e sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.
- b. Ordinari (Aip Nazionale e Sezioni Locali)  
Sono Soci Ordinari nazionali e locali coloro i quali hanno presentato domanda di iscrizione secondo le modalità stabilite dagli Statuti Nazionale e locali; i loro rapporti con l'Associazione sono regolati dagli Statuti.  
In particolare i Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno in corso.  
L'ammontare della quota sociale verrà determinato ogni anno dall'Assemblea Ordinaria Nazionale per l'AIP Nazionale e dalle rispettive Assemblee Ordinarie Locali per le Sezioni Locali.
  - b.1. I Soci Ordinari dell'AIP Nazionale possono essere iscritti anche a una Sezione Locale, indipendentemente dal comune di residenza, previo il versamento di entrambe le quote associative. Vale anche il contrario.
  - b.2. All'atto dell'iscrizione il socio deve prendere conoscenza delle norme statutarie e del Regolamento Interno dell'Associazione e impegnarsi a osservarle.
  - b.3. I Soci possono accedere a tutte le cariche, che sono elettive e non retribuite, purché abbiano compiuto il 18° anno di età.
  - b.4. I soci che, per qualsiasi causa, intendano recedere dall'Associazione dovranno presentare le loro dimissioni per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno.  
A integrazione di quanto stabilito dagli Statuti la cancellazione dal Libro Soci può avvenire anche nel caso in cui il Socio non versi la quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. La morosità nel versamento della quota sociale verrà dichiarata dai Consigli Direttivi.  
Il socio escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate.
  - b.5. Le spese sostenute dai Soci, nell'adempimento di specifici mandati ricevuti dai rispettivi Consigli Direttivi, sono a carico dell'Associazione di appartenenza.  
Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dai Consigli Direttivi e approvati dalle Assemblee. Tali spese devono essere documentate.  
I Soci volontari rappresentano una sottocategoria dei Soci Ordinari.
- c. Onorari (AIP Nazionale)

Sono Soci Onorari i ricercatori, gli scienziati e le persone che in qualche modo si sono distinte nel campo della ricerca scientifica e che sono nominati dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari e sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio può far parte di una o più categorie di cui sopra.

#### **Art. 4 – Assemblea dei Soci (Aip Nazionale e Sezioni Locali)**

1. L'Assemblea dei Soci rappresenta il massimo livello della vita associativa.
2. Per le Assemblee di ogni livello la rilevazione degli iscritti è fatta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente per quelle che si svolgono nel primo semestre dell'annualità in corso ed al 30 giugno per quelle che si svolgono nel secondo semestre.
3. L'Assemblea delibera per voto palese, salvo che la stessa Assemblea disponga per il voto segreto.  
Nelle assemblee elettive le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto.  
Qualora si proceda a votazioni a scrutinio segreto, l'Assemblea nomina 3 scrutatori.
4. Le Sezioni Locali, qualunque sia la loro consistenza numerica e in regola con il versamento della quota associativa all'AIP Nazionale, in quanto persone giuridiche possono essere rappresentate con diritto di voto all'Assemblea Nazionale da un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata secondo quanto previsto dall'Art. 5. dello Statuto Nazionale.
5. Tutti i Soci delle varie Sezioni Locali possono partecipare all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, a meno che non siano iscritti anche all'AIP Nazionale. In tal caso possono concorrere a tutte le cariche elettive.
6. Alle Assemblee delle Sezioni Locali possono partecipare senza diritto di voto tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

#### **Art. 5 – AIP Nazionale**

L'AIP Nazionale è regolata dalle disposizioni riportate nello Statuto Nazionale. Il Consiglio Direttivo assume le proprie delibere con le regole previste dallo Statuto all'Art. 9 comma 9.3. Qualora il Presidente ne ravvisi l'urgenza, il Consiglio Direttivo può procedere per via telematica rispettando le medesime regole.

## **Art. 6 – Sezioni Locali**

Le Sezioni Locali sono vere e proprie associazioni, giuridicamente autonome, che operano con lo scopo di collaborare con l’AIP Nazionale secondo quanto stabilito dallo Statuto Nazionale e dal presente Regolamento Interno.

1. Per costituire una Sezione Locale dell’AIP, deve essere presentata domanda motivata al Consiglio Direttivo Nazionale e sottoscritta da almeno 20 Soci iscritti per l’anno in corso.  
Il Consiglio Direttivo Nazionale, accettata la domanda, rilascia autorizzazione con apposita delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa delibera si stabiliscono poteri e oneri conferiti alla Sezione Locale.  
L’ammontare dell’eventuale contributo economico per la Costituzione della Sezione viene stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale e può essere periodicamente rivisto.
2. Una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, l’Assemblea Costituente la Sezione Locale dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
  - a. redigere atto costitutivo della “Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus – Sezione di .....
  - b. registrare lo statuto localmente
  - c. presentare domanda di iscrizione della "Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus – Sezione di ....." nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato della provincia/regione in cui la Sezione Locale ha la sede
  - d. eleggere gli organi associativi
  - e. richiedere il rilascio del codice fiscale
  - f. aprire un c.c. bancario con firma di Presidente e Tesoriere e inviare copia di tutti i documenti al Consiglio Direttivo Nazionale entro 90 giorni dalla data di Costituzione della Sezione Locale.

La Sezione Locale, una volta costituita, diviene automaticamente socio dell’AIP Nazionale nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata ai sensi dell’Art. 5, comma 5.1 dello Statuto Nazionale, essendo essa persona giuridica.

La Sezione Locale è tenuta al versamento della quota associativa annuale all’AIP Nazionale.

## **Art. 7 – Diritti e doveri delle Sezioni Locali**

1. La Sezione Locale, nell’ambito del territorio di competenza, stabilisce la propria sede nel luogo maggiormente rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità.
2. La Sezione Locale deve essere retta da un organo collegiale come da Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo Locale può adottare deliberazioni nei limiti della delega conferita.
4. I Consigli Direttivi Locali possono richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di integrare le norme statutarie per adeguarle alle leggi della Regione di appartenenza.
5. La Sezione Locale deve tenere e conservare una chiara e aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle norme in vigore.
6. L'Assemblea della Sezione Locale per l'approvazione del rendiconto economico dell'anno precedente e del bilancio preventivo deve essere convocata entro il 30 marzo di ogni anno e il relativo verbale deve essere inviato al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 15 aprile.
7. La Sezione Locale ha inoltre l'obbligo di inviare al Consiglio Direttivo Nazionale:
  - a. la pianificazione annuale delle attività che intende intraprendere in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale stesso (entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento).  
Eventi non pianificati entro il 15 gennaio dovranno essere comunicati e concordati con il Consiglio Direttivo Nazionale almeno 15 giorni prima del loro svolgimento.
  - b. la relazione semestrale delle attività svolte (per il primo semestre entro il 15 luglio dell'anno di riferimento e per il secondo semestre entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento)
  - c. la rendicontazione economica annuale (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento)
  - d. i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dallo svolgimento.
8. La Sezione Locale deve trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale la documentazione relativa ai nuovi Soci e versare alla Tesoreria Nazionale una volta all'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, l'importo delle aliquote spettanti all'AIP Nazionale su tutte le quote riscosse e sui fondi raccolti mediante attività locali di raccolta fondi. Le aliquote da versare vengono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale e possono essere modificate mediante apposita delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti.  
L'AIP Nazionale, a sua volta e con le stesse modalità, deve versare alla Sezione Locale l'importo delle aliquote spettanti alla Sezione Locale su tutte le quote e le donazioni riscosse di competenza della Sezione. Sono di competenza della Sezione Locale solo le quote e donazioni pervenute alla Tesoreria Nazionale con specificata nella causale del versamento la Sezione Locale beneficiaria.  
In assenza di indicazioni circa la Sezione Locale beneficiaria, le somme pervenute si intendono destinate all'AIP Nazionale.

La percentuale spettante al Nazionale è dovuta quale contributo spese per sostenere le attività dell'AIP Nazionale in sede nazionale e internazionale, per la produzione di materiale informativo, per il sito Internet, per l'organizzazione del Convegno Nazionale annuale, ecc.

Per la realizzazione di attività locali di raccolta fondi, la Sezione Locale può eventualmente chiedere all'AIP Nazionale un aiuto di mezzi e risorse umane.

9. La Sezione Locale deve sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale il suo autonomo materiale di propaganda, per il riscontro di uniformità e conformità agli indirizzi generali del Consiglio Direttivo Nazionale.  
E' fatto divieto di utilizzare il nome e il marchio dell'AIP per scopi non rispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione. L'utilizzo del marchio deve essere, in ogni caso, autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
10. Il Consiglio Direttivo Nazionale convoca almeno una volta all'anno i Presidenti delle Sezioni Locali.

#### **Art. 8 –Scioglimento delle Sezioni Locali o revoca dell'autorizzazione**

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione di una Sezione Locale possono essere proposte dal Consiglio Direttivo Locale e approvate, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci della Sezione Locale convocata con specifico ordine del giorno.  
I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti all'Aip Nazionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti della Sezione Locale.  
Qualora la Sezione Locale decida di trasformarsi in un Gruppo Locale di Soci (Art. 10 del presente Regolamento Interno), l'Aip Nazionale metterà a disposizione del Gruppo Locale di Soci i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione della Sezione Locale.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare l'autorizzazione alla Sezione Locale per il proseguo delle attività con l'utilizzo del nome e del logo AIP nei seguenti casi:
  - persistente inattività della Sezione Locale
  - inadempienza alle norme statutarie
  - mancato rispetto del presente Regolamento Interno (in particolare qualora la Sezione non adempia allo svolgimento di quanto previsto ai punti a-f dell'Art. 6 comma 2, ai punti a-d dell'Art. 7 comma 7 e dell'Art. 7 comma 8).
3. Qualora tra l'Aip Nazionale e una Sezione Locale si manifestino serie divergenze e/o venga a mancare la condivisione dei metodi per il raggiungimento degli obiettivi statuari, il Consiglio Direttivo dell'Aip Nazionale si riserva di valutare se mantenere l'autorizzazione alla Sezione per il proseguo delle attività con l'utilizzo del nome e del logo AIP.

### **Art. 9 – Soci Volontari (Aip Nazionale e Sezioni Locali)**

I Soci Volontari sono i soci che contribuiscono all'organizzazione e gestione dell'Associazione nel perseguimento dei fini istituzionali con partecipazione attiva e personale.

Sono Soci Volontari dell'associazione tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Gli altri soci che intendano essere accolti come volontari devono:

- a. essere in regola con il versamento della quota associativa
- b. aver dichiarato e sottoscritto l'intenzione di svolgere attività di volontariato a favore dell'AIP o mediante il modulo di iscrizione o con apposita dichiarazione.

Il socio accolto come volontario viene munito di un tesserino di riconoscimento da esibirsi nel corso delle attività a cui parteciperà.

La qualifica di volontario si perde per:

- dimissioni
- perdita della qualifica di socio
- mancato pagamento della quota associativa
- evidente e ingiustificata inattività (trascorsi 12 mesi dal rilascio del tesserino di riconoscimento)
- indegnità
- eventuali cambiamenti degli indirizzi programmatici dell'associazione
- atti contrari all'interesse dell'associazione
- ogni attività contraria a quanto stabilito dallo statuto.

Nel caso cessi l'attività di volontariato, il tesserino di riconoscimento deve essere restituito.

### **Art. 10 – Diritti e doveri dei Soci Volontari**

1. Il Socio Volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura assicurativa ai sensi della Legge 266/1991 per Infortuni e RC verso terzi. In caso di sinistro egli deve presentare all'associazione notifica dell'accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza.
2. Il Socio Volontario, previa autorizzazione, ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute durante lo svolgimento del servizio. Tali spese devono essere documentate.
3. Qualsiasi attività, azione, iniziativa del Socio Volontario pubblicamente in nome e per conto dell'AIP con l'utilizzo del nome e del logo dell'Associazione, deve essere preventivamente comunicata, approvata e concordata con il Consiglio Direttivo e non con singoli Consiglieri. I Consiglieri, qualora interpellati singolarmente, hanno il dovere di attivare rapidamente il Consiglio Direttivo per dare risposte sollecite ai Soci proponenti. Trascorsi 2 giorni dalla richiesta del parere di tutti i Consiglieri e raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli all'iniziativa, il Presidente potrà



autorizzare l'attività. In assenza di risposta da parte dei consiglieri vale la regola del "silenzio-assenso".

Il Socio Volontario deve attenersi alle seguenti regole:

- a. comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale di:
    - oggetto dell'attività
    - elenco di eventuali altri Soci Volontari partecipanti e dichiarazione di non coinvolgimento nell'organizzazione dell'attività di persone non riconosciute dall'AIP come Soci Volontari
    - ragione sociale dell'Ente/Autorità presso il quale eventualmente si svolgerà l'attività
    - informazioni ricevute dall'Ente/Autorità o altro datore di lavoro competente sui rischi presenti presso i luoghi ove eventualmente si svolgerà l'attività, comprese le misure di prevenzione ed emergenza adottate e valutazione dei rischi dovuti all'interferenza tra le prestazioni dei volontari stessi e le attività svolte dal personale dipendente dall'Ente/Autorità o altro datore di lavoro
    - elenco degli artigiani, liberi professionisti, artisti, enti o ditte eventualmente coinvolti nell'evento
    - progettazione economica dell'evento
  - b. ad autorizzazione ricevuta da parte del Presidente, unitamente a formale delega della responsabilità dell'organizzazione dell'evento, il Socio Volontario e gli eventuali altri Soci Volontari coinvolti nell'iniziativa devono:
    - esibire il proprio tesserino di riconoscimento
    - durante le attività pubbliche, qualora necessario, utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni di cui al Titolo III – D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro)
    - durante le attività pubbliche, qualora necessario, essere minuti di dispositivi di protezione individuali e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III – D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro)
    - richiedere, raccogliere e verificare le autorizzazioni e le certificazioni che gli artigiani, i liberi professionisti, gli artisti, gli enti o le ditte eventualmente coinvolti nell'evento devono avere o produrre a termine di legge per svolgere le loro attività.
    - rispettare le disposizioni e i regolamenti inerenti l'attività emessi dall'Autorità di competenza degli ambienti ove il Socio Volontario svolga le attività.
  - c. entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività il Socio Volontario invia al Consiglio Direttivo Nazionale:
    - relazione circa l'attività svolta
    - consuntivazione economica dell'evento ed estremi del versamento delle somme ricavate.
4. Qualsiasi attività o azione, svolta a titolo personale del Socio Volontario, quindi senza l'uso del logo e/o nome dell'AIP, anche se con lo scopo pubblicamente dichiarato di ottenere risorse economiche da devolvere successivamente a favore dell'AIP, deve essere autorizzata dal Presidente e ricade sotto la responsabilità personale del socio stesso.

5. L'uso del nome o del logo dell'AIP o di entrambi senza l'autorizzazione ottenuta come specificato nei punti precedenti scarica l'associazione da ogni responsabilità civile e penale e costituisce violazione degli obblighi di cui all'Art. 6, comma 3 dello Statuto.
6. I Soci Volontari hanno il dovere di evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo possano recare danni materiali ai locali, ai mezzi e alle attrezzature messe loro a disposizione dall'Associazione o di proprietà di terzi.

### **Art. 11 – Gruppi Locali di Soci**

In alternativa alle Sezioni Locali, che operano con organi propri e rappresentano vere e proprie Associazioni, è possibile la creazione di “Gruppi Locali di Soci”.

I Gruppi Locali di Soci sono aggregazioni operative locali di Soci dell'Aip Onlus Nazionale (pazienti, familiari, medici, personale paramedico e simpatizzanti), che nascono per lo più presso un Centro di cura per le Immunodeficienze Primitive e vi fanno riferimento condividendo gli obiettivi statutari dell'Aip Nazionale.

Le attività dei Gruppi Locali di Soci sono finalizzate a: promozione dell'AIP e reclutamento Soci e Soci Volontari, diffusione dell'informazione sulle IDP, dialogo e collaborazione con i medici di riferimento, raccolta fondi, organizzazione di incontri locali medici-pazienti.

I Gruppi Locali di Soci sono regolamentati nel modo seguente:

1. Il Gruppo Locale di Soci fa parte di Aip Nazionale e i suoi aderenti sono soci dell'Associazione per le Immunodeficienze Primitive Onlus nazionale, cui spetteranno interamente le quote associative versate.
2. Nelle città dove esistono più centri di cura per le IDP possono esistere più Gruppi Locali di Soci; lo stesso vale per quegli ospedali dove adulti e bambini vengono seguiti in reparti diversi.
3. Per creare un Gruppo Locale di Soci deve essere presentata domanda motivata al Consiglio Direttivo Nazionale e sottoscritta da almeno 5 soci iscritti per l'anno in corso. Nella domanda bisogna indicare anche il nominativo della persona che il Gruppo Locale di Soci nominerà quale referente nei confronti del Consiglio Direttivo dell'Aip Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale riconosce il gruppo con apposita delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
4. La denominazione del Gruppo Locale di Soci verrà concordata dal Direttivo Nazionale insieme al referente del gruppo.
5. Il referente del Gruppo Locale di Soci deve fornire al Consiglio Direttivo Nazionale i propri dati personali e i recapiti per le comunicazioni. Il Presidente delega formalmente il referente della responsabilità dell'organizzazione degli attività del Gruppo Locale di Soci.  
Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora lo ritenga opportuno, può convocare il referente per comunicazioni relative al Gruppo Locale.

6. Qualsiasi attività, azione, iniziativa compiuta dal Gruppo Locale di Soci AIP (ad opera di Soci Volontari) fatta pubblicamente in nome e per conto dell'AIP con l'utilizzo del nome e del logo dell'Associazione, deve essere preventivamente comunicata e concordata dal Referente con il Consiglio Direttivo ed approvata dal Presidente.
7. L'uso del nome e del logo dell'AIP da parte di un Gruppo Locale di Soci senza la dovuta autorizzazione scarica l'associazione da ogni responsabilità civile e penale e costituisce violazione degli obblighi statutari di cui all'Art. 6, p.to 6.3 dello Statuto e del presente Regolamento Interno.
8. Ogni attività del Gruppo Locale di Soci è coordinata del Referente responsabile con le seguenti modalità:
  - a. comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale di:
    - oggetto dell'attività
    - elenco dei Soci Volontari partecipanti e dichiarazione del Referente di non coinvolgimento nell'organizzazione dell'attività di persone non riconosciute dall'AIP come Soci Volontari
    - ragione sociale dell'Ente/Autorità presso il quale eventualmente si svolgerà l'attività
    - informazioni ricevute dall'Ente/Autorità o altro datore di lavoro competente sui rischi presenti presso i luoghi ove eventualmente si svolgerà l'attività, comprese le misure di prevenzione ed emergenza adottate e valutazione dei rischi dovuti all'interferenza tra le prestazioni dei volontari stessi e le attività svolte dal personale dipendente dall'Ente/Autorità o altro datore di lavoro
    - elenco degli artigiani, liberi professionisti, artisti, enti o ditte eventualmente coinvolti nell'evento
    - progettazione economica dell'evento
  - b. ad autorizzazione ricevuta da parte del Presidente, il Referente del Gruppo Locale sovrintende alle attività. In particolare:
    - verifica che durante le attività pubbliche il volontario AIP esibisca il proprio tesserino di riconoscimento
    - verifica che durante le attività pubbliche, qualora necessario, il volontario AIP utilizzi attrezzature conformi alle disposizioni di cui al Titolo III – D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro)
    - verifica che durante le attività pubbliche, qualora necessario, il volontario AIP sia munito di dispositivi di protezione individuali e li utilizzi conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III – D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro)
    - richiede, raccoglie e verifica le autorizzazioni e le certificazioni che gli artigiani, i liberi professionisti, gli artisti, gli enti o le ditte eventualmente coinvolti nell'evento devono avere o produrre a termine di legge per svolgere le loro attività.
    - rispetta le disposizioni e i regolamenti inerenti l'attività emessi dall'Autorità di competenza degli ambienti ove il Socio Volontario svolga le attività.
  - c. entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività il Referente del Gruppo Locale invia al Consiglio Direttivo Nazionale:
    - relazione circa l'attività svolta

- consuntivazione economica dell'evento ed estremi del versamento delle somme ricavate.
- 9. Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare di fornire eventuale supporto organizzativo e/o economico per lo svolgimento di attività locali organizzate da un Gruppo Locale di Soci.
- 10. Per la realizzazione di attività di informazione sulle IDP o per raccolte pubbliche di fondi l'Aip Nazionale fornirà gratuitamente al Gruppo Locale di Soci unicamente il materiale informativo sull'Aip Nazionale e sulle IDP. L'eventuale fornitura di gadget da parte dell'Aip Nazionale verrà trattenuta dall'Aip Nazionale sui fondi raccolti dal Gruppo Locale di Soci.
- 11. I proventi risultanti da raccolte pubbliche di fondi realizzate da un Gruppo Locale di Soci dovranno essere versati sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario dell'Aip Nazionale che li accantonerà e li terrà a disposizione per le esigenze del Gruppo.
- 12. Le elargizioni liberali che perverranno all'Aip Nazionale tramite il conto corrente bancario o il conto corrente postale con riportato nella causale il nome del Centro di cura o il nome del Gruppo Locale di Soci cui devono essere destinate, per la parte eccedente l'importo della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci dell'Aip Nazionale, verranno tenute a disposizione per le esigenze del Centro o del Gruppo. L'Aip Nazionale tratterà la quota di importo pari alla quota associativa quale contributo spese per sostenere le attività dell'AIP Nazionale in sede nazionale ed internazionale, per la produzione di materiale informativo, per il sito Internet, per l'organizzazione del Convegno Nazionale annuale, ecc.
- 13. Prima di affrontare una spesa o impegni, donazioni, ecc di importo superiore a quello stabilito con apposita delibera dal Consiglio Direttivo Nazionale, importo passibile di revisione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale (spese ordinarie), il referente dovrà concordare l'uscita con il Consiglio Direttivo Nazionale e accertarsi anche che il Gruppo Locale di Soci abbia a disposizione, presso l'Aip Nazionale, l'importo necessario a sostenere tale spesa. Qualora i fondi a disposizione del Gruppo Locale non siano sufficienti, il Consiglio Direttivo Nazionale valuterà se effettuare la spesa, integrando con fondi dell'Aip Nazionale.
- 14. Per quanto riguarda le spese ordinarie il referente anticiperà personalmente le somme e ne chiederà successivamente il rimborso utilizzando il modello "NOTA SPESE" già in uso presso i membri del CD Nazionale, corredato dalle pezze giustificative. Spese di importo superiore, concordate con il Consiglio Direttivo Nazionale come da precedente comma, verranno fatturate direttamente all'Aip Nazionale che provvederà al pagamento. In entrambi i casi le somme impegnate verranno detratte dal fondo a disposizione del gruppo o, se esaurito, secondo quanto specificato al comma precedente.

15. Il Consiglio Direttivo dell'AIP Nazionale, a fronte di impegni finanziari particolarmente importanti o particolari progetti di interesse generale, può chiedere ai Gruppi Locali di Soci di partecipare alle spese con quote proporzionali alle giacenze a loro disposizione; i Gruppi Locali di Soci non possono sottrarsi alla partecipazione ai progetti dell'Associazione Nazionale.

Qualora il Gruppo Locale di Soci per il tramite del suo referente non rispetti lo Statuto e/o il Regolamento Interno, il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di revocare la fiducia al referente e di individuare altra persona a cui affidare la responsabilità del collegamento con il gruppo locale di Soci.

### **Art. 12 – Modifiche del Regolamento Interno**

Il presente Regolamento Interno può essere modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni qualvolta ne ravveda la necessità o dietro richiesta motivata da parte del Consiglio Direttivo di una Sezione Locale.